

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI
LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**



Comune di San Giovanni Ilarione

Approvato con D.C.C. n. 57 del 27.12.2017

INDICE

1	OGGETTO.....	3
2	COMPETENZE DELLA COMMISSIONE	3
3	DEFINIZIONI	3
4	TIPOLOGIA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA	5
5	LOCALI E LUOGHI NON SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.....	6
6	PICCOLI TRATTENIMENTI	7
7	COMPOSIZIONE E NOMINA.....	7
8	FUNZIONAMENTO	8
9	RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE: MODALITÀ E CONTENUTO DELLA DOMANDA	9
10	SPESE DI FUNZIONAMENTO	9
11	COMPENSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA.....	9
12	CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA E) DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL T.U.L.P.S.-R.D. 6.5.1940 N. 635 SULLE NORME DI SICUREZZA.....	9
13	LOCALI E IMPIANTI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE.....	10
14	MANIFESTAZIONI E ALLESTIMENTI TEMPORANEI	10
15	MANIFESTAZIONI E ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO NEL TEMPO	11
16	DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE NEL CASO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE	11
17	COMPETIZIONI SPORTIVE	12
18	LOCALI ED IMPIANTI PERMANENTI CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE	13
19	DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE IN FASE DI ESAME PROGETTO	13
20	DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE AI FINI DEL SOPRALLUOGO.....	14
21	LOCALI E IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA	14

1 OGGETTO

Il regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento e la gestione della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui agli artt. 141 e seguenti del R.D. 6/5/1940 n. 635 "Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/05/2001 n. 331.

2 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli articoli 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza provvede, per l'applicazione dell'art. 80 del T.U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del precitato Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La Commissione Comunale, in particolare, provvede a:

- › esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- › verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e di indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- › accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- › accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 Marzo 1968 n. 337;
- › controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'Autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3 DEFINIZIONI

Al fine del regolamento si definiscono:

- › **LUOGO PUBBLICO**: luogo a cui può accedere chiunque senza alcuna limitazione (es. vie, piazze, etc.)
- › **LUOGO APERTO AL PUBBLICO**: luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto di ingresso, etc.)
- › **LUOGO ESPOSTO AL PUBBLICO**: luogo con collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es. cortile, locale con finestre che affacciano sulla pubblica via, etc.)
- › **SPETTACOLO¹** : forma di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es. cinema, teatro, etc.)
- › **TRATTENIMENTO**: forma di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es. balli, feste, giochi, etc.)
- › **MANIFESTAZIONE TEMPORANEE**: forma di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività
- › **ALLESTIMENTO TEMPORANEO**: strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti
- › **LOCALI**: insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi e vari disimpegni ad essi annessi
- › **SPETTACOLO VIAGGIANTE**: attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento

¹ La differenza fra spettacoli e trattenimenti è tratta dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 52 in data 20/11/1982

- › PARCO DI DIVERTIMENTO²: complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante in numero non inferiore a dieci unità, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni. (Per quanto non previsto si fa riferimento al D.M. 23.5.2003)
- › COMPLESSI DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE: attrazioni e trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n. 337 allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park o singole attrazioni)
- › CIRCOLI PRIVATI: i locali il cui accesso è riservato ai soci. Secondo quanto precisato dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno, con circolare n. 559/C19144.12000.A del 30/4/1996 sono assoggettati alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici, ancorché asseriti come privati, i locali che presentino anche solo una delle seguenti caratteristiche:
 - pagamento del biglietto d'ingresso, effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso,
 - pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti o altri mezzi di comunicazione destinati alla generalità dei cittadini; ai circoli che hanno i requisiti per essere inseriti negli elenchi delle associazioni di promozione sociale, è consentito fare la pubblicità ad un pubblico indistinto e indiscriminato purché inseriscano la frase "pubblicità riservata ai soci del circolo".
 - struttura del locale dove si svolge l'attività, dalla quale si evinca l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di un'attività di natura palesemente imprenditoriale³.
 Successivamente con il DPCM 16.9.1999 n.504 sono state indicate ulteriori circostanze, che possono contribuire a definire privati lo spettacolo e l'intrattenimento:
 - la qualità di socio deve essere stata conseguita da almeno 60 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo o dell'intrattenimento;
 - sede dello spettacolo ed intrattenimento può essere solo la sede legale del circolo;
 - possono partecipare non più di 500 persone;
 - gli artisti e gli esecutori non possono essere pagati ma devono farlo solo a fini di solidarietà.
- › CAPIENZA: affollamento massimo definito dal titolo IV del D.M. 19/8/1996, recante la regola tecnica di prevenzione incendi integrato e modificato dal decreto del Ministero dell'Interno 6/3/2001, ossia:
 - nei teatri, cinematografi, cinema-teatri, auditori e sale-convegno l'affollamento massimo è pari al numero dei posti a sedere ed in piedi autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con ridotte o impedito capacità motorie;
 - nelle discoteche (locali di trattenimento) è consentito considerare una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadro;
 - nei locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie e nelle aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone l'affollamento massimo è pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato;

² I parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) prima categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a 30, di cui almeno 6 grandi,
- b) seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a 15 e non superiore a 29, di cui almeno 4 grandi,
- c) terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a 10.

Al di sotto di quest'ultimo valore (ossia fino a n. 9 attrazioni), pertanto, non si realizza un "parco di divertimento", ma una aggregazione o complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante. I parchi di divertimento di prima, seconda o terza categoria sono soggetti all'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 8 del D.P.R. 21/4/1994 n. 394. Tale autorizzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.M. 23/05/2003 non necessita per l'allestimento di complessi di attrazioni e per la gestione di attività di spettacolo viaggiante in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale, che sono, comunque, soggette all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

³ Ai fini dell'accertamento dell'imprenditorialità v. anche l'art. 148 (ex art. 111) del 22/12/1986 n. 917 e succ. mod. e int., contenente il T.U. delle Imposte sui Redditi.

→ nei luna park, ai fini del presente regolamento, l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare le attrazioni nonché l'area in cui insiste il luna park;

→ per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante l'affollamento massimo è pari al numero delle persone che contemporaneamente possono utilizzare l'attrazione nonché delle persone che possono assistere occupando la pedana circostante la medesima attrazione;

→ nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, è consentito l'impiego temporaneo di sedie purché collegate rigidamente fra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie in gruppi di 10 file.

→ nel computo di quanto precedentemente indicato non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne⁴;

→ negli impianti sportivi, secondo quanto previsto dal D.M. 18/03/1996 recante le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, la capienza dello spazio riservato agli spettatori è data dalla somma dei posti a sedere e dei posti in piedi; il numero dei posti in piedi si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadrati di superficie all'uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, così come definito dalla norma UNI 9931, oppure dallo sviluppo lineare in metri dei gradoni o delle panche diviso 0,48. In particolare:

a) in caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attività sportiva è consentita fino ad un massimo di 20 spettatori per ogni 10 mq. di superficie all'uopo destinata;

b) in caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, si applicano le disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19 agosto 1996, con le modifiche ed integrazioni apportate nel D.M. 6 marzo 2001. Pertanto la capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto)

Conseguentemente la competenza alla verifica delle condizioni di sicurezza dell'impianto spetterà rispettivamente alla Commissione Comunale o a quella Provinciale, in base alla capienza rideterminata per il singolo evento.

4 TIPOLOGIA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

I locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, di cui al precedente art.3, definiti dall'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 ed elencati nel Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno recante la "regola tecnica di prevenzione incendi", 19.8.1996 sono i seguenti:

- › teatri;
- › teatri-tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- › cinematografi, multisala;
- › cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- › auditori e sale convegni;
- › locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;

⁴ La definizione prende spunto dalla risoluzione del Ministero dell'Interno n. 03605 del 27/09/2002

- › sale da ballo, discoteche, disco – bar, night club;
- › luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
- › parchi di divertimento;
- › circhi;
- › luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico (sedie, tribune, panche e simili) ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, con palchi di altezza superiore a cm. 80, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
- › locali multiuso, ovvero adibiti ordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del citato Decreto Ministeriale 19.8.1996, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;
- › sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- › impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori, la cui capienza, ricalcolata per il singolo evento con le modalità indicate nel precedente articolo 3 lettera m), risulti inferiore ai 5.000 posti;
- › piscine natatorie pubbliche, comprese quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto.

5 LOCALI E LUOGHI NON SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Non è richiesto alcun intervento della Commissione di cui al presente regolamento per i seguenti luoghi, aree e locali:

- › luoghi e spazi all'aperto, quali piazze ed aree urbane ove l'accesso di fatto e di diritto sia consentito ad ogni persona, privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche e simili), per assistere a spettacoli e manifestazioni varie anche con uso di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore cm. 80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico
- › locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti
- › circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati
- › pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar o l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non si svolga attività di ballo e che l'intrattenimento e/o lo spettacolo non sia di prevalente rilevanza rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Rientrano nella presente fattispecie anche gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e simili), adibite prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati
- › manifestazioni fieristiche di cui alla legge della regione Emilia-Romagna n.12/2000
- › sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano predisposti spazi per il contenimento e lo stazionamento del pubblico. In tale ipotesi detti spazi sono da intendersi soggetti alla disciplina del presente regolamento
- › mostre ed esposizioni di ogni genere
- › laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico
- › palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico
- › piscine in cui si svolgono esclusivamente attività di istruzione della pratica sportiva, nelle quali non sono presenti strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico.

6 PICCOLI TRATTENIMENTI

L'autorizzazione amministrativa per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

L'autorizzazione abilita inoltre all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a 100 persone a condizione che:

- › il trattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione
- › non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè, non devono essere resi idonei all'accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale
- › non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso
- › non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni.

Qualora l'attività di spettacolo o trattenimento assuma particolare rilievo o, comunque siano superati i limiti di capienza ed afflusso cui al secondo comma del presente articolo, occorre munirsi della licenza di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. e sottoporre locali ed impianti all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza al fine del rilascio del parere di agibilità ex art. 80.

7 COMPOSIZIONE E NOMINA

La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni e, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.

La Commissione è così composta:

- › dal Sindaco o da suo delegato che la presiede
- › dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato
- › dal dirigente medico dell'ULSS 9 Scaligera o da un medico dallo stesso delegato
- › dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
- › dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
- › da un esperto di elettrotecnica.

Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o di altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Inoltre, in relazione alle caratteristiche dei locali e degli impianti da verificare, possono essere occasionalmente aggregati i seguenti esperti in discipline tecniche specifiche:

- › un rappresentante del CONI Provinciale per i progetti e le verifiche relative ad impianti e manifestazioni sportive
- › un rappresentante dell'ACI Provinciale, per le competizioni automobilistiche su strada.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, entrambi designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Al fine del regolare svolgimento dei lavori della commissione in parola il Funzionario del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, presente alla seduta della commissione per l'esame in sede di una pratica, potrà effettuare il sopralluogo relativo alla pratica in questione, compatibilmente con le esigenze di servizio.

8 FUNZIONAMENTO

La Commissione è convocata dal Presidente, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta o del sopralluogo; solo in caso di urgenza, determinata dal Presidente, il termine precitato di gg. 5 può essere ridotto a 24 ore.

La Commissione si riunisce, di norma, in un giorno fisso della settimana per l'esame dei progetti relativi all'apertura, al trasferimento o alla modificazione di locali di spettacolo e di impianti sportivi ed all'allestimento di manifestazioni occasionali.

Si riunisce inoltre ogniqualvolta si rende necessario per l'esame di altri progetti, con particolare riguardo a quelli relativi a manifestazioni occasionali e per l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi.

L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o dell'eventuale sopralluogo nonché gli argomenti oggetto di trattazione, può essere inviato anche a mezzo fax e/o via telematica.

L'avviso è inviato, salvo diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.

I componenti effettivi, qualora siano impossibilitati a partecipare alla riunione convocata, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.

La convocazione della commissione deve essere comunicata, a cura del segretario della stessa, al richiedente il provvedimento finale, che può presenziare e fornire eventuali chiarimenti o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione o a mezzo fax nei casi di urgenza.

A richiesta della commissione, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare o il tecnico di fiducia eventualmente delegato che ha elaborato o redatto il progetto.

La presentazione di un progetto in nome e per conto equivale a delega.

Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile. Qualora, invece, si richieda che l'esame od il sopralluogo siano compiuti entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio entro la data stabilita dal successivo p.to 9 del presente documento.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti.

Tuttavia, l'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficia la validità della riunione.

I Commissari hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Nella seduta della commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.

Il parere della commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti; deve essere redatto per iscritto, motivato in fatto ed in diritto ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 e successive modificazioni.

Il verbale di riunione deve indicare i nomi dei componenti presenti e contenere una concisa esposizione dei lavori svolte e delle decisioni assunte; nel verbale sono anche riportati:

- › l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione
- › eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate
- › eventuali dichiarazioni di voto
- › tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.

Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente, da tutti i componenti presenti e dal Segretario.

Le relative decisioni sono comunicate all'interessato per iscritto anche via fax, mediante trasmissione di copia del verbale.

Il Segretario deve inviare copia del verbale a tutti gli uffici interessati, che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.

Il Segretario ha altresì l'incarico di custodire gli originali dei verbali.

9 RICHIESTA DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE: MODALITÀ E CONTENUTO DELLA DOMANDA

Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere formulata con domanda in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, presentata tramite SUAP almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione a carattere temporaneo.

Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda di intervento della Commissione il segretario della Commissione provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata di cui al successivo art. 16, qualora ne rilevi l'irregolarità o la carenza provvederà a darne comunicazione all'ufficio richiedente anche a mezzo fax o per via telematica, salvo diversa indicazione espressa dello stesso ufficio.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i termini di cui sopra inizieranno a decorrere dalla data di ricevimento della regolarizzazione della pratica a cura dell'interessato.

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione Comunale può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato dal presente regolamento, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

10 SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le spese per l'esame progetto e per il sopralluogo effettuato su richiesta dell'interessato, sono a carico di chi ne richiede l'intervento: sono dovute per ogni singolo sopralluogo effettuato in date diverse, anche se relativo al medesimo procedimento.

Le spese per l'esame progetto e per il sopralluogo, saranno determinate ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente regolamento. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo, comporta la non effettuazione del sopralluogo.

Nessun pagamento è dovuto per:

- › manifestazioni organizzate da parrocchie, associazioni, comitati, partiti politici o enti pubblici e, pertanto, senza scopo di lucro
- › i controlli sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza di cui all'art. 141, primo comma lett. e) del Regolamento al T.U.L.P.S. 6.5.1940 n.635
- › le ispezioni a locali ed impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune.

11 COMPENSO PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Ad ogni componente della Commissione Comunale di Vigilanza spetta un compenso per ogni seduta.

La fissazione dell'importo e delle modalità di erogazione del suddetto compenso sono stabilite con apposita deliberazione dell'organo comunale competente.

12 CONTROLLI DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1, LETTERA E) DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL T.U.L.P.S.-R.D. 6.5.1940 N. 635 SULLE NORME DI SICUREZZA

I controlli di cui all'art. 141, 1^a comma lett. e) del R.D. 6.5.1940 n.635, vertono sull'osservanza delle norme e delle cautele imposte e sul fatto che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente e si concludono, se del caso, suggerendo all'autorità competente l'adozione di eventuali provvedimenti.

Il Presidente, sentita la Commissione Comunale, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1. In ogni caso deve essere presente un medico delegato dal dirigente medico dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, il Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato o, in mancanza altro tecnico del luogo.

Per i controlli di cui all'art. 141, 1^a comma lett. e), effettuati su delega della Commissione Provinciale ai sensi dell'art. 142 comma 8 del citato R.D. n.635/40, il Sindaco, sentita la Commissione Comunale individua i componenti delegati ad effettuarli.

In ogni caso devono essere presenti i soggetti indicati precedentemente.

Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione Comunale o Provinciale.

13 LOCALI E IMPIANTI CON CAPIENZA PARI O INFERIORE ALLE 200 PERSONE

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Competono ad un tecnico abilitato anche le verifiche d' impianto e gli accertamenti sulle attrazioni di spettacolo viaggiante non inserite in un luna park o in aggregazioni di attrazioni in numero non superiore a nove, purché il numero delle persone che contemporaneamente e complessivamente possono fruire delle medesime attrazioni sia pari o inferiore a 200.

Il professionista abilitato redige una relazione tecnica con la quale attesta la rispondenza del locale o impianto in questione alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, fatto salvo il rispetto delle altre norme vigenti in materia di sicurezza e igienico-sanitarie.

La relazione di cui al precedente secondo comma deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19.8.1996 per i locali di pubblico spettacolo e del D.M 18.3.1996 per gli impianti sportivi.

Per i locali di capienza superiore a 100 persone, alla relazione tecnica deve essere allegata la dichiarazione di inizio attività rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a seguito di presentazione della domanda di sopralluogo, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi secondo le modalità previste dal D.P.R. n.37/1998 e dal Decreto Ministeriale 4 maggio 1998.

14 MANIFESTAZIONI E ALLESTIMENTI TEMPORANEI

Le manifestazioni di durata limitata nel tempo comprendenti attività di spettacolo e/o trattenimento rientrano nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 e quindi sono sottoposte all'esame ed alla verifica da parte della Commissione Comunale di Vigilanza qualora ricorra anche una sola delle seguenti condizioni:

- › l'allestimento di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (sedie, pedane tribune o altro)
- › utilizzo di palchi o pedane per artisti di altezza superiore a cm. 80 ed attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora
- › delimitazione dell'area interessata dalla manifestazione con elementi fissi e/o da strutture amovibili ma collegate fra loro (transenne).

Nel caso di manifestazioni temporanee con spettacoli che si svolgono in luoghi diversi con l'utilizzo delle strutture di cui ai precedenti punti installate e rimosse ogni volta, la commissione deve procedere alla verifica dei diversi siti, potendo, eventualmente imporre prescrizioni diverse a seconda della tipologia e della natura dei luoghi. Il Presidente, sentita la commissione, individua i componenti di una commissione ristretta, delegati a controllare, ai sensi dell'articolo 141, primo comma lettera e) del regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente.

Nel caso, invece, di manifestazioni temporanee organizzate in luoghi all' aperto, (piazze ed aree urbane ove l'accesso di fatto o di diritto sia consentito a chiunque indistintamente), utilizzati occasionalmente, privi di strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere agli spettacoli o trattenimenti, non si applica il citato D.M. 19 agosto 1996, anche se vengono installati ed utilizzati palchi o pedane per artisti,

purché di altezza non superiore a 80 cm, ed attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.

In questi casi l'organizzatore è tenuto a produrre al SUAP i seguenti documenti a firma di tecnico abilitato:

- › idoneità statica delle strutture allestite
- › dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati
- › idoneità dei mezzi antincendio attestate da tecnici abilitati.

L'idoneità statica di cui al precedente punto a), deve essere certificata dal collaudo statico (L.5.11.1971 n.1086 e successive modificazioni) ovvero da collaudo dinamico nell'ipotesi di strutture in movimento, attestante l'idoneità delle strutture a resistere al peso proprio ed ai sovraccarichi accidentali di legge. Il certificato di collaudo inoltre deve prendere in considerazione:

- › le opere accessorie (scenografie, tralicci, d'alluminio estruso, riflettori, casse acustiche, etc.)
- › tutti quegli elementi che collaborano alla sospensione dei carichi sospesi
- › il terreno di posa delle strutture
- › le azioni di carattere sismico, del vento e del carico di neve.

Se le manifestazioni di cui ai precedenti commi comprendono più iniziative che necessitano diversi allestimenti, occorre che la documentazione sopra elencata sia riferita ai singoli spettacoli e/o trattenimenti e che venga prodotta prima del rilascio della relativa licenza d'esercizio.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici, qualora siano oggetto di diversa installazione occorre, di volta in volta, acquisire la relativa dichiarazione di conformità e presentarla al competente ufficio comunale prima del rilascio della licenza d'esercizio.

Il Presidente della Commissione valuta caso per caso l'opportunità di sottoporre all'esame ed alla verifica della Commissione medesima le manifestazioni e gli allestimenti temporanei che pure rientrano nella fattispecie regolata dal Titolo IX del D.M. 19 agosto 1996, tenuto conto della complessità delle strutture installate e del presumibile rilevante afflusso di pubblico.

15 MANIFESTAZIONI E ALLESTIMENTI TEMPORANEI CHE SI RIPETONO NEL TEMPO

Ai sensi del comma 3 dell'art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S. come modificato dall'art. 4 del D.P.R. n.311/01, non occorre una ulteriore verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali le competenti Commissioni Provinciali o la stessa Commissione Comunale, abbiano già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni e ciò risulti da apposito verbale.

In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una autocertificazione con la quale attesti che gli impianti, le attrezzature, i materiali utilizzati e le modalità di impiego sono sostanzialmente invariate rispetto a quelle per cui la Commissione di Vigilanza si è espressa favorevolmente in data non anteriore a due anni dall'inizio della manifestazione stessa.

Trascorsi due anni dal rilascio del parere favorevole all'agibilità, da parte della commissione competente, in occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., occorre fare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non siano state apportate modifiche agli stessi.

16 DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE NEL CASO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Nel caso di manifestazioni temporanee rientranti nel campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996, l'organizzatore deve presentare al SUAP la seguente documentazione:

- › relazione tecnica contenente:
 - a) breve descrizione della manifestazione e delle strutture all'uopo allestite
 - b) eventuali centri di pericolo presenti (cucine, bombole, gruppi elettrogeni) con relazione tecnica di dettaglio redatta in modo tale da dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di

- prevenzione incendi (D.M. 12.4.1996 per le cucine, norme UNI Cig per tubazioni gas e bombole, Circolare Ministeriale n.31/78per i gruppi elettrogeni)
- c) descrizione eventuali tendoni e tensostrutture specificando caratteristiche, materiali, affollamento, palchi con relative caratteristiche, numero uscite di sicurezza e sistema vie di uscita, descrizione delle loro caratteristiche, indicazione relativa al posizionamento di panche e/o sedie nonché l'osservanza del Titolo VIII del D.M. 19.8.1996
 - d) impianti elettrici di sicurezza;
 - e) mezzi di estinzione incendi;
 - f) gestione della sicurezza in conformità a quanto prescritto dal Titolo XVIII del D.M. 19.8.1996;
 - g) dotazione o disponibilità di servizi igienici.
- › elaborati grafici in scala almeno 1:200 contenenti:
- a) condizioni di accessibilità all'area e viabilità al contorno evidenziando gli accessi pedonali e quelli carrabili;
 - b) distanze di sicurezza esterna delle attrazioni o tendoni, da edifici strutture impianti non inerenti la manifestazione;
 - c) distanze di sicurezza interna tra attrazioni e tendoni;
 - d) disposizione attrazioni evidenziando i percorsi utilizzabili quali vie di esodo;
 - e) ubicazione eventuali idranti ed estintori;
 - f) elaborati di dettaglio (scala almeno 1:50 dei centri di pericolo citati in relazione tecnica), evidenziando la disposizione dell'interno dei locali, intercettazioni, percorso tubazioni, sganci;
 - g) elaborati di dettaglio di eventuali tendoni evidenziandone il lay-out (attrezzature, arredi, ed i loro ingombri).

Successivamente, contestualmente al sopralluogo l'organizzatore deve presentare alla Commissione di Vigilanza quanto segue:

- › progetti (schema di montaggio, limitazioni di utilizzo, etc.), relativi a tendoni, tensostrutture con dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti
- › idoneità statica delle strutture allestite quali palchi, tribune, schermi, etc. a firma di tecnico abilitato, così come precisato nel precedente art. 14
- › copie conformi dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa per i materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
- › dichiarazione di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici ed a gas a firma di tecnici abilitati
- › nominativi della squadra antincendio e relativi attestati di partecipazione ai corsi di formazione
- › per le attrazioni di spettacolo viaggiante, dotate di progetto ovvero schema di montaggio, limitazioni d'impiego, collaudo annuale, da tenere a disposizione degli organi di controllo, va prodotta la dichiarazione di corretto montaggio redatta anche da parte dell'esercente
- › per le attrazioni di spettacolo viaggiante in carenza della documentazione di cui sopra, deve essere prodotta una dichiarazione da parte di tecnico abilitato che attesti il corretto montaggio e la rispondenza ai requisiti di sicurezza.

17 COMPETIZIONI SPORTIVE

Le autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sono rilasciate in conformità a quanto previsto dall'art.9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285 e successive modificazioni, recante il “Nuovo Codice della Strada” e, per le gare motoristiche, dalla legge della Regione Emilia -Romagna n. 36/2002.

Le misure ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza sono oggetto di apposite prescrizioni inserite nelle rispettive autorizzazioni.

Il parere di agibilità ai sensi dell'art. 80 T.U.L.P.S., occorre per tutte le manifestazioni che prevedono lo stazionamento del pubblico in apposite strutture od aree indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.

Oltre a quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 5000, la competenza la rilascio del parere di agibilità è della Commissione Provinciale di Vigilanza.

Per le gare motoristiche intercomunali per le quali complessivamente è prevista la presenza di spettatori in numero inferiore a 5000, la competenza la rilascio del parere di agibilità è del Comune di partenza o di primo transito nella Provincia, previa acquisizione del parere degli altri Comuni interessati dalla manifestazione, fermo restando l'impegno ad esaminare congiuntamente il progetto della gara.

18 LOCALI ED IMPIANTI PERMANENTI CON CAPIENZA SUPERIORE ALLE 200 PERSONE

In caso di realizzazione di nuovi locali e/o impianti, nonché in occasione di interventi di ristrutturazione, trasformazione, adattamento ed ampliamento di locali e/o impianti esistenti, adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento il proprietario o il gestore devono richiedere alla Commissione Comunale di Vigilanza il rilascio del parere di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

Le eventuali varianti in corso d' opera devono essere sottoposte alla Commissione per l'approvazione.

L'attività della Commissione Comunale di Vigilanza si distingue in due fasi:

- a) esame progetto, in cui la Commissione citata esprime il parere, dopo aver accertato che il progetto del locale o impianto che si intende realizzare è stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene;
- b) sopralluogo in cui, a realizzazione avvenuta, la Commissione effettua una verifica sul posto per accertare che la struttura sia stata realizzata in conformità al progetto precedentemente approvato.

19 DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE IN FASE DI ESAME PROGETTO

Al fine di ottenere il parere di agibilità, da parte della Commissione in parola, il titolare del locale o impianto deve presentare al SUAP, per il successivo inoltro alla segreteria della suddetta Commissione, la richiesta di parere di fattibilità (esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione), corredata dalla seguente documentazione tecnica:

1) Relazione tecnica generale:

la domanda di esame progetto presentata in caso di nuova realizzazione o di ristrutturazione di locali e/o impianti destinati alle attività di spettacolo ed intrattenimento deve essere accompagnata da apposita relazione tecnica generale. Detta relazione deve:

- › Fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva
- › Fornire l'elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione
- › Rendere conto dell'ubicazione del locale, con riferimento all'area prescelta, agli insediamenti ed edifici circostanti e alle attività che vi si svolgono – se in alcun modo rilevanti, alle separazioni e comunicazioni con tali attività, alla disponibilità di accessi adeguati per eventuali mezzi di soccorso, nonché il sistema delle vie di esodo del pubblico dal locale;
- › Descrivere l'articolazione planivolumetrica dell'edificio, ove si svolge l'attività precisando l'altezza antincendio e la quota del piano in cui è localizzata l'attività;
- › Relazione dettagliata relativa al microclima presente negli ambienti confinati in relazione alla temperatura, all' irraggiamento, all'umidità, alla velocità dell'aria nelle diverse condizioni climatiche stagionali con particolare riferimento alla estrazione fumi, area fumatori se presente, modalità del ricambio d'aria in funzione del livello di affollamento;
- › Evidenziare il rispetto dei principi generali di sicurezza

2) Elaborati grafici:

Gli elaborati grafici devono riportare la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983 essere quotati, datati e firmati dal professionista abilitato che li ha redatti e vistati dal legale rappresentante dell'attività

Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, anche sanitario, la possibilità di evacuazione del pubblico verso "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue.

20 DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE AI FINI DEL SOPRALLUOGO

Terminati i lavori previsti nel progetto che la Commissione Comunale ha esaminato, sul quale ha espresso il proprio parere di fattibilità, il titolare del locale e/o impianto deve richiedere al SUAP il sopralluogo della Commissione medesima per la verifica dei lavori eseguiti e per il rilascio del definitivo parere di agibilità.

Qualora lo stato di fatto abbia subito delle modifiche rispetto al progetto approvato, la planimetria dovrà evidenziare le differenze e se queste ultime sono sostanziali, sarà richiesto un nuovo esame progetto.

Alla richiesta di sopralluogo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- › planimetria indicante lo stato di fatto del locale
- › collaudi degli impianti elettrici
- › verbali strutturali delle costruzioni
- › certificazioni.

21 LOCALI E IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art.142 del Regolamento di Esecuzione al [T.U.L.P.S.](#) -R.D. 6.5.1940 n.635, così come modificato dall'art. 4 del [D.P.R.](#) 28.5.2001 n.311, non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza bensì restano nella competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, le verifiche relative ai seguenti luoghi:

- › locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, fermo restando quanto prescritto nel precedente capitolo 3 del presente documento;
- › parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il ministero della Sanità.